

INFORMATIVA TASI ANNO 2016

La Legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

SOGGETTI PASSIVI TASI:

Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso (es. inquilino), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

BASE IMPONIBILE TASI:

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

- a) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- b) i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si somma alla precedente.

La Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto a partire dal 01.01.2016 le seguenti novità:

A) Esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze "del possessore" (proprietario o titolare di altro diritto reale) e anche "dell'utilizzatore" (inquilino).

B) Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodato deve essere registrato, e l'agevolazione decorre dalla data del contratto (e non dalla data di registrazione), purché la registrazione sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Il comodante e il comodatario devono risiedere entrambi nel Comune di Vobbia,
- Il comodante (colui che concede l'immobile) non deve possedere altri immobili abitativi (qualsiasi sia la percentuale di possesso) in Italia, oltre all'abitazione in cui egli stesso risiede e a quella concessa in comodato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

C) Riduzione al 75% dell'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n° 431. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

QUANDO SI VERSA:

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate:

- Entro il **16 giugno** dovrà essere effettuato il versamento dell'acconto.
- Entro il **16 dicembre** dovrà essere effettuato il versamento del saldo.

ALIQUOTE:

Per l'anno 2016 è stata approvata l'aliquota del 1,7 per mille, da applicare a tutte le tipologie di immobili (esclusa l'abitazione principale).

COME E DOVE SI VERSA:

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

TASI per aree fabbricabili 3960

TASI per altri fabbricati 3961

Codice Ente per il Comune di Vobbia: M105

L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.

DICHIARAZIONE:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili al tributo.